



Cittadini nella Storia, dal Medioevo ad oggi

Laboratorio 1 “La condizione femminile e le minoranze in città”

A. Nel medioevo

Materiali

Il Chiodo

Al nome di Dio, amen.

Queste sono le sentenze di condanna emesse dal nobile cavaliere messer Cante dei Gabrielli da Gubbio, podestà della città di Firenze, nei confronti degli individui di seguito elencati [...], nell'anno del Signore 1302, al tempo di papa Bonifacio VIII.

“Noi, Cante, podestà suddetto, pronunciamo le seguenti condanne e dichiariamo che:

*messer Andrea dei Gherardini
messer Lapo Saltarelli, giudice
messer Palmerio degli Altoviti
[...]*

Dante Alighieri

[...] - contro i quali fu istruito un processo con procedimento inquisitorio da parte del nostro ufficio e del nostro tribunale a proposito e sulla base di ciò che, preceduto dalla pubblica fama, era giunto alle nostre orecchie, e che erano stati condannati per baratteria, inique estorsioni e guadagni illeciti - non pagarono la pena pecuniaria cui erano stati condannati entro il termine loro assegnato.¹

Tutti costoro furono dunque legittimamente citati e convocati in giudizio dal nunzio del comune affinché, entro un termine stabilito, anch'esso già decorso, si sottomettessero alle nostre decisioni e si

giustificassero immediatamente per la precedente inquisizione; non essendosi presentati, si posero tuttavia nella condizione di essere dichiarati banditi, pena prevista per i contumaci, come provano gli atti del nostro tribunale.

Essendo la scelta di non presentarsi in giudizio pari ad una piena confessione di reato, sulla base di quanto sancito dalle disposizioni degli Statuti e degli ordinamenti del comune e del popolo della città di Firenze, degli ordinamenti di giustizia, ed in forza della nostra decisione, stabiliamo che, nel caso in cui uno dei condannati dovesse mai essere catturato e nuovamente sottoposto all'autorità del comune, sia condannato a trovare la morte sul rogo”.

Questa sentenza di condanna fu pronunciata e promulgata da messer Cante, podestà suddetto, nel consiglio generale del comune di Firenze e letta da me, Bonora, notaio [al servizio del podestà e del comune], nell'anno sopra indicato, il decimo giorno di marzo, presenti in qualità di testimoni ser Massaio da Gubbio e ser Berardo da Camerino, entrambi notai del podestà, e molti altri partecipanti al consiglio.

(passo tratto dal cosiddetto *Libro del Chiodo* nella seguente edizione critica: M. Campanelli, *Le sentenze contro i Bianchi fiorentini nel 1302*, in “*Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*”, 108, 2006, pp. 187-377. La condanna di Dante si trova alle pp. 253-255.)

¹ Pochi giorni prima, il 27 gennaio, riconosciuti colpevoli di baratteria, concussione, estorsione e opposizione sediziosa alla politica papale, Dante ed altri suoi concittadini erano stati condannati ad una multa di cinquemila lire di fiorini piccoli ed a restituire entro tre giorni tutto quello che erano accusati di aver estorto, altrimenti i loro beni sarebbero stati distrutti e, dopo la loro distruzione, dichiarati proprietà del comune. Anche nel caso in cui avessero pagato quanto richiesto, tuttavia, erano comunque condannati a scontare due anni di confino ed i loro nomi sarebbero stati scritti negli Statuti del Popolo come falsari e barattieri con conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici, sia nella città che nel suo contado.

Nota

Il diritto di cittadinanza era un privilegio riconosciuto solamente ad una parte di coloro che abitavano all'interno delle mura urbane; non solo, ma poteva anche esser sottoposto a limitazioni di varia natura fino ad essere, addirittura, revocato. Il comune medievale, soprattutto nel corso del Duecento, fu al centro di intense lotte tra i diversi gruppi che aspiravano al controllo del governo cittadino. Alla lotta di fazione tra guelfi e ghibellini, si sovrappose ben presto anche quella tra i *milites* (termine con il quale la storiografia indica coloro che combattevano a cavallo e le loro famiglie), vale a dire il gruppo tradizionalmente alla guida del comune fin dal XII secolo, ed il *Populus*, movimento che riuniva inizialmente quanti erano esclusi, pur avendone teoricamente diritto, dal governo comunale, ma, soprattutto, coloro che si riconoscevano in un diverso sistema di valori ed in un nuovo progetto politico e culturale.

Con la lotta di fazione ebbe avvio il fenomeno del fuoruscitismo per cui, spontaneamente o per decisione dell'autorità pubblica, una parte della cittadinanza, quella aderente alla fazione in quel momento sconfitta, abbandonava la città nelle mani della parte avversa vincitrice. I fuorusciti perdevano in tal modo i loro diritti in città e vedevano distrutti i loro beni. Nel momento in cui il Popolo riuscì a conquistare il potere negli ultimi decenni del XIII secolo, un gruppo di cittadini dalle caratteristiche ben definite, i cosiddetti magnati, videro notevolmente ridotti i propri diritti, sia politici che giuridici, rispetto a quelli che, invece, erano normalmente riconosciuti a tutti gli altri cittadini di *status* popolano.

Si potevano perdere i diritti connessi alla cittadinanza anche nel caso in cui si fosse stati riconosciuti colpevoli di crimini particolarmente gravi. Molti Fiorentini furono per tali motivi – anche se, in realtà, queste accuse celavano spesso questioni di natura squisitamente politica – condannati alla perdita dei propri diritti politici. La mancata accettazione della pena prevista, come testimonia l'atto del 1302, poteva concludersi anche con la condanna a morte del colpevole. Fu questo, ad esempio, il destino scritto dal Comune di Firenze per il poeta Dante Alighieri, condannato a perdere la propria vita sul rogo nel caso in cui le autorità comunali fossero riuscite a catturarlo.

Il diritto di cittadinanza, dunque, era in realtà riconosciuto solo ad una porzione della popolazione cittadina, ancor più ristretta di quanto finora si sia lasciato intravedere: oltre ai fuorusciti ed agli esiliati, vi erano, infatti, altre categorie che non avevano alcuna possibilità di godere dello status di *civis*. (S.D.)